

L'OBBLIGO DI "GREEN PASS" NEI LUOGHI DI LAVORO DAL 15 OTTOBRE

Come già avrete saputo con il Decreto Legge 21/9/21 n. 127, cosiddetto "Decreto Green Pass Lavoro", il Governo introduce l'obbligo della Certificazione Verde per l'accesso in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. Viene così esteso l'obbligo di possedere il Green Pass a tutti i lavoratori.

DA QUANDO SARÀ OBBLIGATORIO AVERE IL GREEN PASS NEL LUOGO DI LAVORO?

Dal 15 ottobre e almeno fino al 31 dicembre 2021, termine (attualmente previsto, salvo ulteriori spostamenti futuri) di cessazione dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19, sarà richiesto, a **chiunque svolga un'attività lavorativa (sia nel settore pubblico che in quello privato), di esibire la Certificazione Verde (Digital Green Certificate) o Green Pass**, per poter accedere ai luoghi di lavoro.

CHI DOVRÀ ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN PASS?

L'estensione dell'obbligo della Certificazione Verde (Green Pass) è rivolta a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività o prestazione **lavorativa, formativa o di volontariato (compresi autonomi e professionisti)** presso aziende private o nelle amministrazioni pubbliche. Pertanto dal 15 ottobre 2021, i lavoratori per poter accedere in azienda dovranno esibire un Green Pass valido che diviene quindi strumento **obbligatorio per tutti i lavoratori** ed il Datore di lavoro dovrà effettuare le verifiche previste dallo stesso Decreto Legge n. 127 del 21/9/21.



COME SI OTTIENE IL GREEN PASS?

Le modalità di ottenimento della Certificazione Verde sono indicate nel D.L. 52/2021 e s.m.i., di seguito ne viene riportata la sintesi:

- 1) rilascio subito dopo la somministrazione almeno della prima dose di vaccino, infatti **il decreto legge 127, all'articolo 5, modifica i tempi relativi alla concessione del green pass per chi riceve la prima dose di vaccino: il certificato non viene rilasciato dopo 15 giorni ma "dalla medesima somministrazione"**. Quindi, subito. La certificazione verde ha poi in ogni caso una validità di 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale;



- 2) rilascio alla guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) ed a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19, che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione"
- 3) rilascio a seguito dell'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità in genere di 48 ore).

COME VERIFICARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS?

I datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono tenuti a verificare il possesso del Green Pass da parte dei lavoratori (e degli altri soggetti interessati dalla norma, quali lavoratori autonomi, professionisti, ecc) che accedono ai luoghi di lavoro. Gli stessi datori di lavoro dovranno definire **entro il 15/10/21** le modalità operative, ossia una specifica **procedura per l'organizzazione delle verifiche del possesso del Green Pass e l'accesso in azienda**.

Il datore di lavoro, dovrà prevedere che la verifica del possesso del Green Pass sia effettuata:

- sistematicamente o anche a campione
- prioritariamente, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro,
- individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di possesso del Green Pass
- con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10/!

IL SOGGETTO CHE EFFETTUA LA VERIFICA DEL GREEN PASS DEVE ESSERE INCARICATO?

Il controllo è in capo al Datore di lavoro, spetterà quindi a lui direttamente oppure ad uno o più soggetti formalmente individuati (con atto scritto) a cui affidare il compito di verificare la Certificazione Verde (Green Pass) dei lavoratori che accedono ai locali.

Il datore di lavoro dovrà inoltre fornire le istruzioni all'incaricato per svolgere correttamente le attività di verifica.

IN CASO DI ATTIVITÀ IN APPALTO CHI DEVE VERIFICARE IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE?

Sì, il controllo dovrà essere svolto sia dall'azienda Committente che dall'azienda Appaltatrice secondo le modalità definite dai rispettivi datori di lavoro nei confronti dei propri lavoratori.



E' necessario quindi che il personale incaricato del controllo verifichi prima dell'accesso il possesso del certificato anche nei confronti di personale delle aziende appaltatrici come anche di fornitori, autisti, clienti in visita, professionisti, manutentori, lavoratori esterni (anche autonomi), ecc ecc che debbano accedere per qualsiasi motivo al sito aziendale.

SE IL LAVORATORE NON HA LA CERTIFICAZIONE VERDE?

Il lavoratore che al momento dell'accesso al luogo di lavoro, comunichi di non essere in possesso della Certificazione Verde (Green Pass) o che venga trovato, durante un successivo controllo, sprovvisto di tale certificazione, non potrà accedere (o permanere) nei luoghi di lavoro e sarà quindi considerato da quel momento **assente ingiustificato** fino alla eventuale successiva presentazione di un valido Green Pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, (termine di cessazione dello stato di emergenza, salvo successive proroghe). L'assenza non comporterà conseguenze disciplinari ed è garantito il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro., tuttavia **per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato** (già dal primo giorno).

Si raccomanda, in caso si presentasse tale eventualità di contattare immediatamente il proprio commercialista/consulente del lavoro per attuare fin da subito i passi necessari.


SONO PREVISTI ESONERI DALLA CERTIFICAZIONE VERDE?

Sono esonerati dall'obbligo di presentare la Certificazione Verde (Green Pass) per l'accesso ai luoghi di lavoro, **solo quei soggetti esenti dalla campagna vaccinale che hanno ricevuto idonea e valida certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute** (art.1 – comma 3 e art. 3 – comma 3 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127).

Non si tratta quindi di una semplice dichiarazione rilasciata da un qualsiasi medico ma di un documento ufficiale e specifico. In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____";
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Pertanto, per questi soggetti "esonerati" dal vaccino non è richiesto il possesso del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro e quindi nemmeno di effettuare alcun test antigenico (tamponi).



SONO PREVISTE SANZIONI PER I LAVORATORI CHE ACCEDONO AL LAVORO SENZA GREEN PASS?

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro e/o venga sorpreso senza Certificazione Verde, è inoltre **prevista una sanzione amministrativa da 600 ai 1.500 euro**, oltre le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di settore.

QUALI SONO LE SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO CHE NON VERIFICANO IL POSSESSO DEL GREEN PASS DA PARTE DEI LAVORATORI?

Se il datore di lavoro non mette in atto le misure organizzative per la verifica della Certificazione Verde entro il 15 ottobre, è prevista una sanzione dai 400 ai 1.000 euro.

COME PROCEDERE?

Entro la data di entrata in vigore (15 ottobre prossimo) provvedere a redigere specifica procedura scritta inerente le modalità di controllo della certificazione verde (Green Pass) attuate in azienda, provvedendo ove necessario ad incaricare con apposita lettera scritta eventuali lavoratori o soggetti specificamente incaricati al controllo.

Per il controllo è decisamente molto utile servirsi dell'applicazione specifica (VerificaC19) elaborata dal Ministero avente lo scopo di verificare il codice a barre bidimensionale (QR Code) e la convalida di validità del possesso della Certificazione Verde. Tale applicazione è scaricabile liberamente e gratuitamente sia su dispositivi IOS che ANDROID.

L'installazione dell'app VerificaC19 è estremamente semplice. Basta cliccare il pulsante installa dentro Google Play Store o Apple AppStore e completare la procedura. Al primo accesso sull'app verrà richiesto il permesso di accedere alla fotocamera dello smartphone, necessario per consentire la scansione del codice QR del green pass.

Siamo a disposizione di tutti i nostri Clienti e di tutti coloro che necessitassero di aiuto e consulenza per fornire pronto uso tutta la documentazione sopra indicata e anche per la sua personalizzazione specifica per particolari esigenze aziendali.



Per maggiori informazioni, contattate senza impegno:

STUDIO AMBIENTE & SICUREZZA S.r.l.

responsabile: dott. Simone BRAVI

Uffici: Via Tremana n. 3 - 24123 BERGAMO (BG)

Telefono (+39) 035.346725

E-mail: info@studioambienteweb.com

www.studioambienteweb.com

Sede operativa: via Tremana n. 3 – 24123 BERGAMO
Sede legale: via G. Suardi n. 24 – 24124 BERGAMO (BG)
Telefono e fax 035.346725 – mobile 338.4180630
e-mail: info@studioambienteweb.com
www.studioambienteweb.com